Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto *AZIENDA ULSS N. 8 BERICA*

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 71 del 20-1-2021

OGGETTO

Contratto di vendita di prestazioni in genetica tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 9 "Scaligera". Rinnovo per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)

Anno Proposta: 2021 Numero Proposta: 127 Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

"Con lettera prot. n. 180700 del 16 novembre 2020 l'Azienda U.L.SS. n. 9 "Scaligera" ha chiesto alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" la disponibilità a rinnovare, anche per l'anno 2021, il contratto di vendita di prestazioni in genetica, in scadenza al 31 dicembre 2020.

Sulla medesima richiesta sono stati acquisiti, per le vie brevi, i pareri favorevoli del Direttore di Laboratorio Analisi di Vicenza e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS..

Si rappresenta che l'attività in argomento viene garantita dall'U.O.S. Laboratorio di Genetica afferente al Laboratorio di Analisi di questa Azienda durante l'orario di servizio contrattualmente dovuto.

L'U.L.SS. n. 9 "Scaligera" provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010".

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il rinnovo del contratto in argomento, alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 9 "Scaligera", per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021, così come precisato nel contratto e nel protocollo operativo allegati al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

DELIBERA

- 1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo del contratto con l'Azienda U.L.SS n. 9 "Scaligera" per eseguire esami di genetica per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021, alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti precisate nel contratto e nel protocollo operativo allegati alla presente deliberazione, quali sue parti integranti e sostanziali;
- 2. di dare atto che tale attività viene garantita dall'U.O.S. Laboratorio di Genetica afferente al Laboratorio di Analisi di questa Azienda durante l'orario di servizio contrattualmente dovuto e che l'U.L.SS. n. 9 "Scaligera" provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa

- Azienda che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010;
- 3. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2020 nel conto di ricavo 5106000010 "Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione";
- 4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
- 5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:	
Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere)	
Il Direttore Sanitario (App.to Dr. Salvatore Barra)	
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)	
IL COMMISSARIO (F.to digitalmente Giovanni Pavesi)	
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.	
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 21-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le	
seguenti modalità:	
Oggetto e contenuto	
Copia del presente atto viene inviato in data 21-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).	
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL'UOC AFFARI GENERALI	

CONTRATTO DI VENDITA	
PRESTAZIONI DI GENETICA	
TRA	
l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con	
sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.	
02441500242, rappresentata dal Commissario dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il	
10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D),	
E	
l'Azienda U.L.SS. n. 9 "Scaligera", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 9",	
con sede e domicilio fiscale in Verona in via Valverde 42 - codice fiscale n.	
02573090236 - in persona del Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di	
Ospedale, Dott.ssa Flavia Dal Bosco, (nata a San Bonifacio (VR) il 22/12/1962 Cod.	
Fisc. DLB FLV 62T62 H783Z) delegato, da ultimo, del Commissario dell'Azienda	
con deliberazione n. 2 del 04/01/2021,	
PREMESSO CHE	
- con D.G.R.V. del 6 aprile 2017 n. 428 e Decreto del 9 maggio 2017 n. 53 la	
Regione Veneto ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza e dato le	
prime disposizioni attuative;	
- l'U.L.SS. n. 9 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la	
volontà di rinnovare il contratto per prestazioni di genetica, per garantire i livelli	
essenziali assistenziali inerenti le finalità istituzionali degli Enti del S.S.R e	
prestazioni fuori dai L.E.A. con oneri a totale carico dell'assistito;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
Articolo 1 - Oggetto	
	5
	PRESTAZIONI DI GENETICA TRA l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Commissario dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D), E l'Azienda U.L.SS. n. 9 "Scaligera", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 9", con sede e domicilio fiscale in Verona in via Valverde 42 - codice fiscale n. 02573090236 - in persona del Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, Dott.ssa Flavia Dal Bosco, (nata a San Bonifacio (VR) il 22/12/1962 Cod. Fisc. DLB FLV 62T62 H783Z) delegato, da ultimo, del Commissario dell'Azienda con deliberazione n. 2 del 04/01/2021, PREMESSO CHE - con D.G.R.V. del 6 aprile 2017 n. 428 e Decreto del 9 maggio 2017 n. 53 la Regione Veneto ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza e dato le prime disposizioni attuative; - l'U.L.SS. n. 9 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la volontà di rinnovare il contratto per prestazioni di genetica, per garantire i livelli essenziali assistenziali inerenti le finalità istituzionali degli Enti del S.S.R e prestazioni fuori dai L.E.A. con oneri a totale carico dell'assistito; TUTTO CIO' PREMESSO SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale sanitario in orario di servizio,	
garantisce all'U.L.SS. n. 9 prestazioni di genetica, con particolare riferimento alla	
diagnostica pre e postnatale, per garantire i livelli essenziali assistenziali inerenti le	
finalità istituzionali degli Enti del S.S.R. e prestazioni fuori dai L.E.A. con oneri a	
totale carico dell'assistito.	
Articolo 2 - Modalità di esecuzione	
L'organizzazione del servizio di cui al precedente art. 1 contempla le seguenti	
modalità e competenze:	
- prenotazioni e invio campioni a carico dell'U.L.SS. n. 9 che richiede le	
prestazioni di genetica;	
- trasporti dei campioni a carico dell'U.L.SS. n. 9, con consegna entro e non	
oltre le ore 10 del mattino successivo al giorno del prelievo, direttamente presso il	
Laboratorio, al seguente indirizzo: U.O.S. Laboratorio di Genetica, U.L.SS. n. 8,	
Contrà San Bortolo, 97/99;	
- materiale monouso – accettazione – refertazione ed eventuale consulenza	
genetica se e quando necessaria, secondo le modalità organizzative attualmente in	
uso presso l'U.L.SS. n. 8, sono a carico dell'U.L.SS. n. 8 medesima. Per ogni	
ulteriori dettaglio sull'esecuzione delle prestazioni si rinvia all'allegato protocollo	
operativo quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
- ritiro materiale monouso e referti, che avverrà di norma una volta alla	
settimana a carico dell'U.L.SS n. 9.	
Articolo 3 – Aspetti economici	
Per l'attività di cui al presente contratto, erogate agli assistiti all'interno dei L.E.A. o	
al di fuori dei L.E.A., secondo la normativa vigente l'U.L.SS. n. 9 si impegna a	
corrispondere all'U.L.SS. n. 8 le seguenti tariffe:	
	6

1.34.5, 91.31.2) €	€ 60,14
coriali (CVS) (91.35.3, 91.35.4, 2x 91.31.4) €	€ 95,00
ido amniotico (LA) (91.31.1, 91.33.4) €	€ 95,00
ediante MLPA su materiale abortivo	
ϵ	€ 95,00
30.2) €	€ 56,71
na (91.36.5, 91.30.2) €	€ 56,71
zione clinica (OLIGO)	
) €9	€ 956,72
0.C) €	€ 76,47
3 mutazioni HFE) (91.36.5, 91.30.1) €	€ 67,50
5.5, 3x 91.37.2) € 4	€ 494,33
H (91.37.3) cad. € 1	€ 164,55
J.L.SS. n. 9, sulla scorta di analitiche rendiconta	ntazioni,
O.S. Laboratorio di Genetica saranno fat	fatturate
. 9 richiedente con cadenza trimestrale.	
li, per la definizione dell'esame sia nece	ecessaria
niche di analisi, il Laboratorio di Genetica cor	concorda
l'U.L.SS. n. 9 l'esecuzione supplementare di	di altre
non eseguibili in sede, il campione viene inv	inviato a
dal Laboratorio di Genetica.	
nmento	
'immediata approvazione e liquidazione della f	la fattura
erso il meccanismo della compensazione finar	nanziaria

oste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
rticolo 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
attamento dati.	
on riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
ti personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
l Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
guardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
retta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
aggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi agli esami di genetica è	
J.L.SS. n. 9.	
on atto separato l'U.L.SS. n. 9 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 Responsabile	
l trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle	
ività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo	
olgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
ituzionali dell'U.L.SS. n. 9 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
estano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, l'U.L.SS. n. 9, gli	
blighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente	
singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
eviste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
li interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs.	
6/2003.	
r tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
genti in materia di protezione dei dati personali.	
rticolo 7 - Responsabilità	
U.L.SS. n. 9, titolare dell'erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto del	

presente contratto, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri	
provocati dai propri medici specialisti.	
L'U.L.SS. n. 8 resterà estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS n. 9 ed i	
pazienti, fatte salve le ipotesi di responsabilità giuridica dell'U.L.SS. n. 8 nella fase	
analitica e post analitica degli esami di genetica per la diagnostica prenatale eseguiti	
(vedasi Protocollo Operativo allegato al presente contratto).	
Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra	
U.L.S.S. n. 8 e l'U.L.SS. n. 9 in relazione alle obbligazioni verso terzi.	
Articolo 8 - Durata, facoltà di recesso e risoluzione	
Il presente contratto ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e potrà essere	
rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
Articolo 9 – Inadempimento e recesso	
La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle "Parti" per	
quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra parte a risolverlo	
automaticamente e di diritto.	
La violazione a carico delle "Parti" e per quanto di propria competenza nella	
vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente	
contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra parte a risolverlo	
automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'U.L.SS. n. 8 a richiedere la	
corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e	
legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.	
Resta inteso fra le "Parti" che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo	
esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche	
	9
	provocati dai propri medici specialisti. L'U.L.SS. n. 8 resterà estranca a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS n. 9 ed i pazienti, fatte salve le ipotesi di responsabilità giuridica dell'U.L.SS. n. 8 nella fasc analitica e post analitica degli esami di genetica per la diagnostica prenatale eseguiti (vedasi Protocollo Operativo allegato al presente contratto). Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra U.L.S.S. n. 8 e l'U.L.SS. n. 9 in relazione alle obbligazioni verso terzi. Articolo 8 - Durata, facoltà di recesso e risoluzione Il presente contratto ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8. Articolo 9 - Inadempimento e recesso La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle "Parti" per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. La violazione a carico delle "Parti" e per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'U.L.SS. n. 8 a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le "Parti" che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo

alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il	
presente contratto non fossero esperibili, il contratto si risolverà automaticamente e	
di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto	
alla parte interessata. In questa eventualità, le "Parti" concordano sin d'ora che	
l'U.L.SS. n. 8 sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze	
relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione	
dei relativi giustificativi.	
Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da	
ciascuna delle "Parti" nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata	
cessazione del rapporto.	
Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
comunicarsi con posta certificata PEC.	
Articolo 10 - Foro competente	
Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
Vicenza.	
Articolo 11 – Registrazione ed imposta di bollo	
Il presente contratto:	
- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 9, ai sensi dell'art. 2,	
allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	10

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
della parte richiedente;	
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
241/1990 e s.m.i	
Articolo 12 – Norma di rinvio	
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
in materia.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Lì	
per l'Azienda U.L.SS. n. 9 "Scaligera" per l'Azienda	
ILDIRETTORE U.O.C. DIREZIONE U.L.SS. n. 8 "Berica"	
AMMI NISTRATIVA DI OSPEDALE IL COMMISSARIO	
(Flavia Dal Bosco) (Giovanni Pavesi)	
Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
codice civile l'art. 7 "Responsabilità".	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Lì,	
per l'Azienda U.L.SS. n. 9 "Scaligera" per l'Azienda	
ILDIRETTORE U.O.C. DIREZIONE U.L.SS. n. 8 "Berica"	
AMMI NISTRATIVA DI OSPEDALE IL COMMISSARIO	
 (Flavia Dal Bosco) (Giovanni Pavesi)	
	11



Regione Veneto - U.L.SS. N. 8 BERICA – Ospedale San Bortolo

Laboratorio Analisi di Vicenza

Direttore: Dott. Davide Giavarina



Responsabile: Dott.ssa Annamaria Montaldi



PROTOCOLLO OPERATIVO

DIAGNOSI PRENATALE

FASE PREANALITICA

Le analisi genetiche vengono eseguite su campioni biologici di utenti afferenti all'ULSS richiedente. Il contatto con la paziente viene gestito direttamente dal personale dell'ULSS richiedente.

Prenotazione analisi e consulenza genetica pretest

Le prenotazioni e la consulenza genetica pretest vengono gestite direttamente dal personale dell'ULSS richiedente.

La UOS di Genetica riceve i prelievi secondo giorno settimanale stabilito fra gli operatori dei due Servizi (eventuali cambiamenti vanno preventivamente concordati).

Variazioni/ chiusure dovute a festività sono comunicate dall'UOS di Genetica a mezzo PEC con un anticipo di almeno un mese.

Invii con carattere di urgenza vanno discussi caso per caso.

L'UOS di Genetica fornisce le informative relative ai test genetici, da consegnare alle gestanti, e i moduli per il consenso informato; questi ultimi dovranno essere interamente compilati e firmati dalla paziente e dal medico, e allegati al campione biologico; alla documentazione va allegata copia della tessera sanitaria della gestante e del partner, qualora sia prelevato campione biologico di quest'ultimo.

Prelievo, confezionamento e conservazione dei campioni

Almeno un giorno prima del giorno di prelievo, entro le ore 10.00, i sanitari preposti dell'ULSS richiedente inviano a mezzo email (<u>genetica@aulss8.veneto.it</u>) l'elenco dei prelievi previsti.

Le provette contenenti il terreno di trasporto e il materiale di consumo necessario (quest'ultimo su richiesta, in base agli specifici accordi) vengono preparati mensilmente dal personale dell'UOS di Genetica, sulla base del consumo medio mensile, e consegnati al primo accesso successivo del personale addetto al trasporto.

Il personale medico dell'ULSS richiedente esegue il prelievo in base alle istruzioni fornite sulla quantità di materiale biologico necessario e la tipologia di provette/contenitori con *medium* di trasporto da utilizzare; ad ogni provetta deve essere applicata etichetta identificativa compilata con i campi richiesti, controfirmata dalla gestante in presenza del personale Sanitario mediante riconoscimento attivo (IdL 14, IdL 19); **il medico deve compilare in ogni sua parte il modulo di accompagnamento del campione** (MO 35).

I campioni vengono portati al Laboratorio secondo i tempi concordati da parte del personale addetto al trasporto dell'ULSS richiedente; il trasporto dei campioni avviene a temperatura ambiente.

FASE ANALITICA

La UOS di Genetica eseque le analisi richieste sequendo i rispettivi processi analitici.

Qualora, in casi particolari, per la definizione sia necessaria l'applicazione di ulteriori tecniche di analisi, l'UOS di Genetica concorda con il Referente dell'ULSS richiedente l'esecuzione supplementare di altre metodiche; per le <u>analisi di approfondimento non eseguibili in sede</u>, il campione viene inviato ad altro laboratorio idoneo, identificato dall'UOS di Genetica.

Per le <u>diagnosi non eseguibili in sede</u>, l'UOS di Genetica si fa carico di inviare un'aliquota di DNA (comprensiva di analisi per esclusione di esclusione di contaminazione materna) presso il Centro individuato dai Sanitari dell'ULSS richiedente, secondo modalità da loro concordate.



Regione Veneto - U.L.SS. N. 8 BERICA – Ospedale San Bortolo

Laboratorio Analisi di Vicenza

Direttore: Dott. Davide Giavarina

U.O.S. Laboratorio di Genetica

Responsabile: Dott.ssa Annamaria Montaldi



<u>In tutte queste circostanze è necessaria l'autorizzazione scritta del Centro inviante.</u>

FASE POSTANALITICA

Comunicazione dei risultati/consegna dei referti

Villi coriali:

- A. cariotipo normale:
 - a. entro 7 giorni report dei risultati preliminari con esito della sola analisi "diretta" a cariotipo normale relativi all'intera seduta
 - b. entro 21 giorni referto definitivo (15 giorni in caso di analisi urgente)
- B. analisi citogenomiche/molecolari, con i sequenti tempi di refertazione:
 - analisi array-CGH da biopsia di villi coriali: 8 giorni (analisi eseguita dopo l'esito dell'analisi "diretta" del cariotipo)
 - analisi array-CGH da coltura a lungo termine di villi coriali: 21 giorni [analisi eseguita dopo coltura cellulare (~10-15 giorni)]
 - · analisi QF-PCR da biopsia di villi coriali: 4 giorni
- C. risultati patologici/mosaicismo/analisi di approfondimento: non appena disponibile il risultato, le comunicazioni in merito a tali casi vengono notificate via mail e, se possibile, telefonicamente ad un Medico Referente; su richiesta del Medico referente è inviato il referto preliminare.

Liquido amniotico:

- A. cariotipo normale: referto entro 21 giorni (15 giorni in caso di analisi urgente)
- B. analisi citogenomiche/molecolari, con i seguenti tempi di refertazione:
 - · analisi array-CGH da liquido amniotico non coltivato: 6 giorni
 - · analisi array-CGH da liquido amniotico coltivato: 21 giorni [analisi eseguita dopo l'esito dell'analisi del cariotipo e dopo coltura cellulare (~10-15 giorni)]
 - · analisi QF-PCR da liquido amniotico: 4 giorni
- C. risultati patologici/mosaicismo/analisi di approfondimento: non appena disponibile il risultato, le comunicazioni in merito a tali casi vengono notificate via mail e, se possibile, telefonicamente ad un Medico Referente; su richiesta del Medico referente è inviato il referto preliminare.

Materiale abortivo:

Invio del referto entro 60 giorni.

Tutti i referti, così come tutti gli altri documenti (report riassuntivi villi coriali metodo diretto, eventuali comunicazioni, documentazione), sono trasmessi tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di riferimento dell'ULSS richiedente.

Conservazione/eliminazione dei campioni

Dopo l'esecuzione dell'esame i campioni biologici (aliquota di villi coriali/sospensione cellulare/DNA) vengono conservati presso il laboratorio per il periodo di tempo strettamente necessario all'eventuale verifica dei risultati o all'eventuale necessità di ulteriori indagini a seguito di indicazione clinica successiva al prelievo (almeno 12 settimane in caso di villocentesi e per almeno 7 settimane in caso di amniocentesi).



Regione Veneto - U.L.SS. N. 8 BERICA – Ospedale San Bortolo

Laboratorio Analisi di Vicenza

Direttore: Dott. Davide Giavarina



Responsabile: Dott.ssa Annamaria Montaldi



Conservazione dei dati clinici e di laboratorio

I registri di lavoro relativi alle procedure di ogni analisi e le schede paziente sono conservati per 10 anni, in locali rispondenti alle vigenti norme in materia di archiviazione dati sensibili.

Tutti i dati informatici relativi alle procedure di analisi e refertazione dall'inizio dell'attività sono conservati illimitatamente presso il Servizio Informatico Aziendale.

DIAGNOSI POSTNATALE

FASE PREANALITICA

Le analisi genetiche vengono eseguite su campioni biologici del paziente. Il contatto con il paziente viene gestito direttamente dal personale dell'ULSS richiedente.

Prenotazione analisi e consulenza genetica pretest

Le prenotazioni e la consulenza genetica pretest vengono gestite direttamente dal personale dell'ULSS richiedente.

La UOS di Genetica riceve i prelievi secondo il giorno settimanale stabilito fra gli operatori dei due Servizi (eventuali cambiamenti vanno preventivamente concordati).

Variazioni/ chiusure dovute a festività sono comunicate da UOS di Genetica a mezzo PEC con un anticipo di almeno un mese.

Invii con carattere di urgenza vanno discussi caso per caso.

L'UOS di Genetica fornisce le informative relative ai test genetici, da consegnare ai pazienti, e i moduli per il consenso informato; questi ultimi dovranno essere interamente compilati e firmati dal paziente e dal medico, e allegati al prelievo. Alla documentazione va allegata copia della tessera sanitaria del paziente.

Prelievo, confezionamento e conservazione dei campioni

Il personale sanitario dell'ULSS richiedente esegue il prelievo in base alle istruzioni fornite sulla quantità di materiale biologico necessario e la tipologia di provette da utilizzare (IdL 17).

Il medico deve compilare in ogni sua parte il modulo di accompagnamento del campione (MO 33). I campioni vengono portati al Laboratorio nei tempi concordati da parte del personale addetto al trasporto dell'ULSS richiedente; il trasporto dei campioni avviene a temperatura ambiente.

FASE ANALITICA

L'UOS di Genetica eseque le analisi richieste sequendo i rispettivi processi analitici.

Qualora, in casi particolari, per la definizione sia necessaria l'applicazione di ulteriori tecniche di analisi, l'UOS di Genetica concorda con il Referente dell'ULSS richiedente l'esecuzione supplementare di altre metodiche; nel caso di analisi di approfondimento non eseguibili in sede, il campione viene inviato ad altro laboratorio idoneo, identificato dalla UOS di Genetica. <u>In questi casi è necessaria l'autorizzazione scritta del Centro inviante.</u>

FASE POSTANALITICA

Comunicazione dei risultati/consegna dei referti



Regione Veneto - U.L.SS. N. 8 BERICA – Ospedale San Bortolo Laboratorio Analisi di Vicenza

Direttore: Dott. Davide Giavarina

U.O.S. Laboratorio di Genetica

Responsabile: Dott.ssa Annamaria Montaldi



Non appena disponibile il risultato, le comunicazioni in merito a esiti patologici/mosaicismo o ad approfondimenti necessari vengono notificate via mail e, se possibile, telefonicamente ad un Medico Referente. Tutti i referti, così come tutti gli altri documenti (eventuali comunicazioni, documentazione), sono trasmessi tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di riferimento dell'ULSS richiedente.

Conservazione/eliminazione dei campioni

I campioni biologici (sospensione cellulare/DNA) vengono conservati presso il Laboratorio per il periodo di tempo strettamente necessario al completamento dell'indagine/i.

Conservazione dei dati clinici e di laboratorio

I registri di lavoro relativi alle procedure di ogni analisi e le schede paziente sono conservati per 10 anni, in locali rispondenti alle vigenti norme in materia di archiviazione dati sensibili.

Tutti i dati informatici relativi alle procedure di analisi e refertazione dall'inizio dell'attività sono conservati illimitatamente presso il Servizio Informatico Aziendale.